COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Registro Generale n°	
Settore I DETERMINA N° 107	**Oggetto:. Concessione congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 151/2001, alla dipendente omissis.**

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con istanza assunta al Prot. Gen. n. 6802/2020 del 03DIC.2020 ed integrata con richiesta acquisita al Prot. Gen. N. 6894/2020 DEL 09DIC.2020, la dipendente part-time a tempo indeterminato part-time, omissis, in servizio presso l'Area Amministrativa ha richiesto, in qualità di coniuge convivente con persona con handicap grave, di poter fruire un periodo frazionato dal 09/12/2020 al 09/12/2021 ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, di congedo straordinario retribuito;

Visto il Verbale datato 30/11/2020 della Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap (Legge del 05 febbraio 1992, n. 104 – art. 20 comma 1 della Legge 3 agosto 2009, n. 102 – art. 18 comma 22 Legge 15 luglio 2011, n. 111), dal quale si evince che il coniuge è portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con revisione Anno 2021 Mese Novembre;

Visto l'art. 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in base al quale a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti

del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, commi:
5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Preso atto che la dipendente di cui sopra ha reso dichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 03/02/2012;

Dato atto che il congedo in parola può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa;

Dato atto che il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune:

- si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo;
- le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni;

Ritenuto, pertanto, di riconoscere alla suddetta dipendente, sulla base della documentazione presentata, dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del congedo straordinario retribuito dal 09/12/2020 al 30/11/2021 per l'assistenza al coniuge con handicap grave;

Vista la Circolare INPDAP n. 2 del 10 gennaio 2002, integrata con nota informativa n. 22 del 25 ottobre 2002;

Vista la Circolare INPDAP n. 31 del 12 maggio 2004;

Vista la Circolare INPDAP n. 22 del 28 dicembre 2011;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.n°3884 del 18/02/2010;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 26/01/2009;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 18/07/2013;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

***Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;*

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

***Visto** lo Statuto;*

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

1. **DI ACCOGLIERE** l'istanza della dipendente part-time e a tempo indeterminato, omissis, in servizio presso l'Area Amministrativa;
2. **DI RICONOSCERE** alla suddetta dipendente, sulla base della documentazione presentata, dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del congedo straordinario retribuito dal **09/12/2020** al **30/11/2021** per l'assistenza al coniuge convivente con handicap grave;
3. **DI DARE ATTO** che per il periodo di congedo straordinario retribuito la dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e con esclusione quindi di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa, ovvero alla produttività e ai risultati;
4. **DI DARE ATTO** che il congedo in argomento non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine servizio e che i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera;
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla dipendente omissis;
6. **DI TRASMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per opportuna conoscenza;
7. **DI PUBBLICARE** il presente atto nelle forme e nei termini di legge.

COMUNE DEMANIO ALCANTARA AREA AMMINISTRATIVA (ME)

Il Responsabile Area Amministrativa
Giuseppa Millimaci